



www.consorziocaes.org

Infortunati Soci

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela degli infortuni per i Soci

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente polizza vale per gli infortuni subiti dai Soci che siano regolarmente iscritti nei registri del Contraente (che lo stesso è obbligato a tenere) in occasione:

- dello svolgimento delle attività del Contraente;
- della organizzazione e partecipazione alle attività organizzate dal Contraente o a cui lo stesso aderisce, comprese attività motorie, manuali e tutti gli spostamenti con qualunque mezzo di locomozione;

in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Contraente.

Sono inoltre comprese attività diverse da quelle previste dallo Statuto purché svolte in via del tutto occasionale.

LE SOMME ASSICURATE E I PREMI

Sezione	Somme assicurate (pro capite)	Premio
Infortunati	€ 25.000,00 Caso Morte € 50.000,00 Invalidità permanente (franchigia 3%) € 500,00 Rimborso spese mediche	Da concordare (pro capite)

Il premio minimo anticipato non può essere inferiore ad € 50,00.

Il contratto non è nominativo, ma numerico. - Art. 4

E' fatto d'obbligo di tenere regolare registro con l'indicazione delle generalità e delle nuove inclusioni di soci, che si intendono automaticamente assicurati. Si procederà, alla fine di ogni annualità, a regolare la posizione con la dichiarazione dell'effettivo numero dei soci e con il pagamento dell'eventuale differenza di premio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

Art. 19.1 Morte, indennizzo liquidato ai beneficiari designati o agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 19.2 Invalidità permanente, indennizzo determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale del grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri riportati nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente" allegata al contratto. Franchigia assoluta per invalidità permanente del 3%.

Art. 19.3 Spese mediche, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza per detta garanzia.

Art. 20 Estensioni di garanzia: rischio volo, malattie tropicali, rimpatrio salma, danni estetici.

Art. 25-26 Esonero dichiarazione di altre assicurazioni e dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni, difetti fisici.

La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. È possibile richiedere copia completa delle condizioni di polizza